

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente/aderente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

- a) Banca Nazionale del Lavoro SpA (di seguito "BNL o "Banca") addetto all'intermediazione dei contratti assicurativi oggetto dell'offerta tramite internet.
- b) BNL con sede in Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma è iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007, numero 000201446 sezione D e svolge l'attività di distribuzione assicurativa in luogo di un accordo di distribuzione orizzontale stipulato con Telepass Assicura S.r.l. iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) in data 09/09/2020 numero 000663580 sezione A
- c) recapito telefonico +39 06/47021 indirizzo internet www.bnl.it e www.hellobank.it, casella e-mail centro_relazioni_clientela@bnlmail.com
PEC assicurazioni@pec.bnlmail.com
- d) si segnala che l'IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. la Banca ha messo a disposizione nei propri locali oppure pubblicato sui propri siti internet:
 - 1. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

- b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è possibile per il contraente/aderente richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si precisa che BNL, società soggetta ad attività di direzione e *coordinamento del socio unico* BNP Paribas SA, e Telepass Assicura S.r.l. non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo a:

per posta: Great Lakes Insurance SE
Via Caldera 21 – 20153 Milano
per e-mail a: reclami@glise.com

oppure

per posta: Telepass Assicura S.r.l.
Corso Italia, 3 – 20122 Milano
per e-mail a: reclami@telepassassicura.com

oppure

per posta: BNL Gruppo BNP Paribas
Ufficio Reclami
Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma
per e-mail: reclami@bnlmail.com
per PEC: reclami@pec.bnlmail.com

Tutti i reclami saranno gestiti dall'Impresa Assicurativa Great Lakes Insurance SE

Il reclamo sarà trattato dall'apposita funzione reclami dell'impresa di assicurazione che avrà cura di rispondere entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione del reclamo.

Inoltre il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in caso di mancata risposta entro i termini di legge può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione ovvero può rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale indicati nel DIP aggiuntivo.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Banca Nazionale del Lavoro iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007 numero 000201446, sezione D.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

BNL SpA, iscritta alla Sezione D del RUI in data 01/10/2007 numero 000201446, distribuisce, in qualità di intermediario proponente, il contratto assicurativo oggetto dell'offerta in luogo di un accordo di collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n 221, con l'intermediario emittente Telepass Assicura S.r.l., iscritta alla Sezione A del RUI in data 09/09/2020 numero A000663580, distributore dei prodotti dell'impresa mandante Great Lakes Insurance SE con numero iscrizione Albo Imprese IVASS: I00093

Sezione II – Informazione sull'attività di distribuzione e consulenza

BNL, nell'ambito dell'attività di intermediazione del contratto assicurativo oggetto dell'offerta in collaborazione orizzontale con Telepass Assicura S.r.l.:

- a) non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
- b) non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- c) propone il contratto in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a) in relazione al contratto distribuito, l'intermediario emittente Telepass Assicura S.r.l. e l'intermediario proponente BNL percepiscono complessivamente dalla Compagnia Great Lakes Insurance SE una commissione inclusa nel premio assicurativo calcolata come percentuale sui premi imponibili pagati dal cliente pari al 10%.
- b) L'attività svolta dall'intermediario proponente BNL, oltre che attraverso la predetta commissione, nel rispetto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi regolamentari, in considerazione dei principi del gruppo BNP Paribas in materia di rispetto degli interessi del cliente finale ed al fine di favorire una ripartizione più equa e razionale del valore, prevede altresì, in presenza di un utile tecnico positivo del prodotto distribuito dalla Banca, il riconoscimento di una quota di quest'ultimo (il cosiddetto "Profit Sharing") che garantisce un maggiore equilibrio nella suddivisione del valore con la redistribuzione, per il periodo di riferimento, anche del più

favorevole rapporto sinistri/premi, così riconoscendo l'attività del distributore che contribuisce ad evitare l'antiselezione del rischio.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a) i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 - TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Si specifica che Banca Nazionale del Lavoro consegna, per maggiore trasparenza nei confronti della propria clientela, tale documento anche nei casi di vendita diversi da offerta fuori sede o in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Banca Nazionale del Lavoro iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007 numero 000201446, sezione D.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.